

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **STORCHI**

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi:		
PRESIDENTE	793	
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	793	
Proposte e disegni di legge (Seguito della discussione):		
Senatori SIBILLE ed altri: Modifica del trattamento economico dei lavoratori dei cantieri-scuola. (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (2149);		796
Senatore SALOMONE: Concessione di contributi a carico di fondi già stanziati nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese complementari all'esecuzione di opere di pubblica utilità dei cantieri di lavoro. (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>). (1380);		796, 798, 799, 800, 801
Modificazione delle norme concernenti i cantieri scuola. (623);		796
MONTELATICI ed altri: Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di assistenza e avviamento al lavoro per i lavoratori involontariamente disoccupati; (1899)	794	797
PRESIDENTE	794, 795	797
ZACCAGNINI, <i>Relatore</i>	794	798
		798
		798
		798, 799
		799, 800

La seduta comincia alle 9.

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettoli, Bersani, Calvi e Delli Castelli Filomena.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno i deputati Lizzadri, Noce Teresa, Pastore e Zamponi sono rispettivamente sostituiti dai deputati Pigni, Gelmini, Titomanlio Vittoria e Cervellati.

Seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge: Senatori Sibille ed altri: Modifica del trattamento economico dei lavoratori dei cantieri-scuola. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato. (2149). — Senatore Salomone: Concessione di contributi a carico di fondi già stanziati nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese complementari all'esecuzione di opere di pubblica utilità dei cantieri di lavoro. (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato). (1380). — Modificazione delle norme concernenti i cantieri-scuola. (623). — Montelatici ed altri: Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di assistenza e avviamento al lavoro per i lavoratori involontariamente disoccupati. (1899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte e del disegno di legge. senatori Sibille ed altri: Modifica del trattamento economico dei lavoratori dei cantieri-scuola (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*); senatore Salomone. Concessione di contributi a carico di fondi già stanziati nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese complementari all'esecuzione di opere di pubblica utilità dei cantieri di lavoro (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*), Modificazione delle norme concernenti i cantieri scuola; Montelatici ed altri: Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di assistenza e avviamento al lavoro per i lavoratori involontariamente disoccupati.

Prego il relatore, onorevole Zaccagnini, di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

ZACCAGNINI, *Relatore*. Il Comitato, riunitosi ieri, ha concluso il proprio lavoro e, tenuto conto anche della norma procedurale secondo la quale la Camera, ove si trovi a deliberare su una serie di proposte di legge, delle quali una sia approvata dal Senato, deve a questa dare la precedenza, ha deliberato di proporre una serie di emendamenti alla proposta di legge del senatore Sibille ed altri.

All'articolo 1 si propone di sopprimere al secondo comma le parole. « la paga oraria non potrà essere inferiore alle lire 110 ».

Ci è parso che questa dizione fosse superflua essendo già assegnato un altro limite globale per la retribuzione giornaliera; si avrebbero quindi due termini, uno riferito alla paga oraria ed un altro alla retribuzione globale.

Uno dei due termini, quindi, dovrebbe a nostro parere essere soppresso in quanto potrebbe ingenerare confusione.

Coerente con detta impostazione, poiché l'ultima parte del secondo comma prevede solamente una cifra giornaliera complessiva globale, per i lavoratori coniugati, il Comitato proporrebbe il seguente emendamento: aggiungere, alla fine del secondo comma le parole: « e ai non coniugati non inferiore a lire 550 giornaliere ».

Il Comitato proporrebbe, quindi, l'approvazione con i due emendamenti sopra indicati, dell'articolo 1.

All'articolo 2 si propone di sopprimere al primo comma le parole: « per la costruzione di opere di pubblica utilità ».

È stato osservato, al riguardo, che probabilmente, ove questa dizione non fosse eliminata, si farebbe una distinzione fra cantieri dove i lavoratori sono assicurati e cantieri dove i lavoratori non sono assicurati, ora, poiché questi cantieri debbono essere tutti adibiti a opere di pubblica utilità, la dizione suddetta creerebbe confusione; per cui si ritiene sia meglio affermare, in linea generale, che tutti i lavoratori sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

Il Comitato proporrebbe inoltre, sempre all'articolo 2, una serie di emendamenti tendenti a renderne più perfetta la dizione. A questo proposito i componenti del Comitato stesso, con l'aiuto dell'onorevole Rubinacci, sarebbero venuti nella determinazione di proporre la soppressione dei comma secondo e terzo: di lasciare invariato il comma quarto e di sostituire il comma quinto con il seguente:

« I lavoratori addetti agli altri cantieri sono assicurati a cura dell'ente gestore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria in relazione all'incidenza percentuale presunta dei lavoratori di carattere industriale da determinarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'onere relativo grava sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione ».

La dizione « altri cantieri » viene adottata in quanto al precedente comma si tratta di lavoratori addetti a cantieri di carattere agricolo.

Il Comitato propone, inoltre, di sostituire l'articolo 3 con il seguente.

« I lavoratori addetti ai cantieri scuola fruiscono dell'assistenza sanitaria fornita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e dell'assicurazione contro la tubercolosi secondo le modalità da stabilirsi dal

Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'onere relativo grava sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione ».

Dopo l'articolo 3 si propone, infine, l'aggiunta di altri tre articoli.

L'articolo 4 riguarda l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia; in esso si distingue il pagamento delle marche assicurative (che si propone di lasciare a carico dell'ente gestore) e il contributo dovuto al fondo per l'adeguamento delle pensioni (che rimarrebbe a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione). L'articolo 4 sarebbe, quindi, il seguente:

« I lavoratori addetti ai cantieri di lavoro sono assicurati per l'invalidità e la vecchiaia a cura dell'ente gestore a cui fa carico l'importo delle marche assicurative.

Il contributo dovuto al fondo per l'adeguamento delle pensioni, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 4 aprile 1952, n. 218, è a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione ».

L'articolo 5 darebbe al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la facoltà di distribuire, annualmente, ai vari istituti, i contributi previsti dagli articoli precedenti. Per detto articolo si propone la seguente dizione:

« Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilirà annualmente le somme che per i contributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, la gestione del fondo per la disoccupazione dovrà versare agli istituti e gestioni interessati ».

L'articolo 6, infine, mira a fissare un concetto, a nostro parere fondamentale, per evitare gli inconvenienti esistenti — e che tutti abbiamo rilevato — fissando nella legge i criteri approvati alla Camera con l'approvazione della mozione dell'onorevole Lucifredi.

Il Comitato proporrebbe di lasciare invariata l'assegnazione del 50 per cento dei fondi all'Italia centro-settentrionale e che tale ammontare dovrà essere impiegato per il 50 per cento nelle zone montane e per il 50 per cento nelle zone di pianura.

L'articolo 6 sarebbe, quindi, del seguente tenore:

« I fondi destinati ai cantieri di lavoro per le provincie del centro-nord, dovranno essere impiegati in misura non inferiore al 50 per cento in territori montani, definiti tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

L'assegnazione dei fondi avverrà, regione per regione, in relazione al numero degli abitanti residenti nei predetti territori montani.

Il restante 50 per cento dei fondi sarà distribuito tra le varie provincie in rapporto al numero dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento dei rimanenti comuni ».

Con questo credo di aver reso sufficientemente conto di quello che è stato il lavoro del Comitato e sottopongo quindi la nostra opera alla Commissione.

PRESIDENTE. Debbo rilevare che vi sono alcune difficoltà di carattere procedurale; una costituita dal fatto che vi sono quattro proposte di legge; fra esse dobbiamo dare la precedenza alle proposte provenienti dal Senato; tuttavia, poiché la proposta di legge d'iniziativa del senatore Salomone non può essere presa in considerazione in quanto prevede un onere per l'esercizio 1954-55, già concluso, rimane la proposta del senatore Sibille che, come già detto, ha diritto di precedenza dato che l'articolo 133 del regolamento della Camera stabilisce che le proposte di legge presentate alla Camera non saranno più esaminate se, nel frattempo, viene trasmesso un progetto di legge già approvato dal Senato sulla stessa materia.

La proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Montelatici, n. 1899 ed il disegno di legge n. 623 non possono, quindi, essere esaminati. Questo è il primo punto.

Secondo punto. Sulla proposta di legge di iniziativa del senatore Sibille, la Presidenza della Camera ha chiesto il parere della Commissione Finanze e tesoro. Il parere di detta Commissione è stato contrario. Mi sono, allora, fatto interprete del pensiero della nostra Commissione ed ho pregato la Commissione Finanze e tesoro di riesaminare la questione; tale esame avrebbe dovuto avvenire nel pomeriggio di ieri, ciò che non è avvenuto. Dobbiamo, quindi, attendere che la detta Commissione rielabori il proprio parere.

Per i motivi suesposti ritengo non si possa procedere all'approvazione del testo. Qualora nessuno dei commissari intendesse intervenire nella discussione generale, si potrebbe chiuderla, proponendo la proposta Sibille quale testo da scegliere a base della discussione e rinviando la discussione degli articoli alla prossima seduta.

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non vi sono osservazioni la proposta del senatore Sibille, integrata dagli emendamenti

illustrati dal relatore onorevole Zaccagnini, può essere presa a base della discussione.

(Così rimane stabilito).

La discussione dei singoli articoli verrà iniziata nella prossima seduta nella quale potrà essere posto in votazione anche un ordine del giorno presentato dall'onorevole Rubinacci.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assicurazione di malattia per gli artigiani. (1640); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Assistenza sanitaria agli artigiani. (434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Assicurazione di malattia per gli artigiani » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Biasutti, Dal Canton Maria Pia, Zaccagnini, Troisi, De' Cocci, Sampietro Umberto, Turnaturi, Morelli, Sciala, Butté, Bontade Margherita, De Maria, Montini, Cappi, Foresi, Sammartino, Mazza, Riccio, Buffone, Gitti, Carcaterra, Zanoni, Longoni, Garlato, Berzanti, Iozzelli, De Capua, Chiarini: « Assistenza sanitaria agli artigiani ».

Prego il relatore onorevole Repossi, di illustrare le conclusioni alle quali è giunto il Comitato ristretto nominato per l'esame preliminare.

REPOSSI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in esecuzione di quanto deliberato nelle sedute precedenti, quando si è iniziata la discussione, s'è riunito il Comitato ristretto nominato dal Presidente della Commissione in base a deliberato della Commissione stessa.

Il Comitato, in un primo tempo, aveva preso in esame le proposte e il disegno di legge così come essi erano stati presentati. Dopo un esame generale degli stessi il Comitato ha dato incarico al relatore di elaborare, per la discussione, un testo coordinato, senza però intendere, con questo, di presentare un nuovo progetto di legge da porre in discussione.

In ordine a questo incarico, il relatore ha elaborato un testo comprendente principi contenuti nel disegno di legge e nella proposta di legge; il Comitato ha discusso detto testo che, a sua volta, ha dovuto subire modifiche in rapporto alla situazione venutasi a creare in seguito alla approvazione — avvenuta presso la X Commissione, Industria — della legge riguardante la disciplina giuridica dell'artigianato, specie per quanto riguarda la composizione degli albi provinciali degli artigiani.

Il Comitato ristretto è giunto, ad ogni modo, nella sua maggioranza, alla elaborazione di un testo, distribuito agli onorevoli colleghi, che intende essere emendamento del disegno di legge n. 1640 e della proposta di legge n. 434.

Prima di illustrare detto testo debbo comunicare che la minoranza del Comitato ristretto ha sollevato alcune eccezioni. Esse riguardano soprattutto l'istituzione di una Cassa malattie particolare per gli artigiani, il limite delle prestazioni e l'eventuale sistema di votazione.

Ad ogni modo, il Comitato ha deciso alla unanimità di porre in discussione presso la Commissione il testo elaborato ed approvato dalla maggioranza riservandosi la minoranza di intervenire per proporre degli emendamenti allo stesso.

Esporrò, perciò, i criteri ai quali è ispirato il testo a voi sottoposto.

In primo luogo, nel disegno di legge numero 1640, si dava una indicazione a carattere provvisorio. Si riconoscevano, infatti, come artigiani coloro che, come tali, sono previsti dal decreto ministeriale 2 febbraio 1948, salvo riconoscere poi come artigiani coloro che la legge sulla disciplina dell'artigianato avrebbe riconosciuto tali. Ciò è già avvenuto, dato che la X Commissione ha approvato la legge suddetta, ed il testo da noi sottoposto al vostro esame presuppone essere quella la disciplina accettata. Da quella legge scaturisce la definizione di artigiano.

Superato questo che era, in fondo, un punto difficile ma non importante della discussione, il Comitato ha, nella sua maggioranza, riconfermato l'indirizzo dato sia dalla proposta che dal disegno di legge e precisamente non l'inserimento nell'I.N.A.M. ma la istituzione di una cassa malattie.

Per quanto riguarda i limiti delle prestazioni, si doveva decidere se andare verso il grande o verso il piccolo rischio, tenendo presente che le spese per l'assistenza malattie vanno aumentando molto fortemente. Ci si trova di fronte al problema dei limiti delle prestazioni in rapporto alla spesa e della spesa in rapporto alla sostenibilità di essa da parte della categoria, tenendo conto del concorso dello Stato fissato in lire 1500 *pro capite*.

Il Comitato si è indirizzato, a grande maggioranza, verso il medio rischio e cioè verso l'assistenza ospedaliera, ostetrica e specialistica, escludendo la medica generica e la farmaceutica.

Partendo dal concetto che, per sicurezza, si intende un atto che ripari un certo danno e che, quindi, non faccia cadere in crisi ma mantenga l'equilibrio delle cose, non si può, francamente, affermare che una lieve malattia possa mettere in crisi una famiglia mentre invece, ciò che preoccupa è il medio ed il grande rischio.

Ciò si è stabilito anche allo scopo di contenere la spesa dell'assistenza entro limiti tali che tutti gli artigiani, in tutte le provincie, possano ottenerla con una certa presunzione di tranquillità.

L'istituto è eretto in ente autonomo, ordinato in casse mutue provinciali (non comunali) collegate poi tra loro attraverso un Centro nazionale; le mutue provinciali sono però assolutamente autonome; il Centro avendo soltanto il compito di coordinamento, di indirizzo generale, specie per quanto riguarda lo studio di forme di solidarietà verso le provincie più povere e più bisognose.

Contribuzioni: abbiamo innanzitutto le lire 1.500 *pro capite* assegnate dallo Stato; inoltre abbiamo altre lire 1.500 *pro capite* che vengono versate dagli artigiani. Di queste ultime, lire 1.000 rimangono alla Cassa provinciale e lire 500 sono devolute al Centro nazionale. Esse rappresentano il contributo di solidarietà della categoria per le necessità che potessero manifestarsi nelle provincie più povere. Evidentemente, questa erogazione alle provincie più povere, è demandata al direttivo del Centro nazionale il quale fissa un programma di ripartizione di queste somme destinate alla solidarietà, programma che deve essere discusso e approvato da una assemblea formata da tutti i presidenti delle mutue provinciali.

Altro problema che si è posto è quello dello spirito volontaristico (in molte provincie, specie del nord, abbiamo delle mutue volontarie) che evidentemente è opportuno non uccidere; tanto più che la stessa categoria degli artigiani intende mantenere questa opera volontaria là dove ritiene di poterlo fare. Di fronte a questo, la maggioranza ha deliberato di erogare le tre prestazioni che debbono essere obbligatorie e che, quasi sicuramente, imporranno una spesa che supera le 3 mila lire della contribuzione complessiva; alla fine dell'esercizio la provincia dovrà stabilire quale sarà la spesa a suo carico; se i contributi saranno stati sufficienti, tutto è pacifico, in caso contrario si dovrà provvedere con un maggiore contributo nell'anno successivo onde coprire la spesa.

Qualora vi siano delle provincie, invece, che chiedano una assistenza più vasta, la legge dà questa possibilità. L'assemblea provinciale può deliberare, a maggioranza, altre forme integrative di assistenza generica e anche economica assumendo solidalmente il carico della spesa.

È sorta, poi, un'altra questione: ammesso che venga accettata dalla Commissione la formula proposta dal Comitato ristretto per la nomina dei vari consigli provinciali e centrali, poiché dalla legge per la disciplina dell'artigianato è previsto che la Commissione provinciale abbia, oltre ad elementi rappresentativi chiamati per nomina, anche elementi rappresentativi eletti degli artigiani, ci verremo a trovare nella difficoltà di dover fare due elezioni per la stessa persona. Il Comitato ristretto, proporrebbe che, per la prima applicazione della legge (pur mantenendo la formula elettiva ogni 3-4 anni secondo quanto verrà deciso) il consiglio di amministrazione della Cassa malattia provinciale sia eletto dal Comitato provinciale per gli albi artigiani (che è la diretta espressione della categoria). Ciò ad evitare una elezione di secondo grado (e tutte le spese che una elezione comporta) dando subito alle casse provinciali la possibilità di funzionare.

Questi, nelle linee generali, i criteri sui quali si fonda il testo elaborato dal Comitato ristretto.

CERVELLATI. Ho letto attentamente il progetto di legge e debbo dire che, anche nella formulazione fatta dal Comitato ristretto, vi sono delle insufficienze che debbono essere colmate.

Una di esse, la prima, che investe un po' il problema dell'assistenza, è di carattere generale: la proposta non comprende una assistenza di carattere generico, totale e, in modo particolare, l'assistenza specializzata.

Un'altra insufficienza, è di principio e di carattere democratico in quanto l'organismo, per esempio, predisposto per la classificazione e la compilazione degli elenchi non ha carattere democratico come non lo hanno gli organismi direttivi che debbono regolare e controllare il funzionamento delle casse mutue.

Non voglio però entrare in queste questioni di merito ma solo attirare l'attenzione dei colleghi su un'altra insufficienza della legge, che, a mio parere, costituisce una questione di principio.

La legge si propone di dare una assistenza agli artigiani; ad una categoria, quindi, importante, numerosa e che, secondo i dati del Ministero dell'industria, ammonta a 650 mila

unità; ma vi sono anche altre categorie di lavoratori indipendenti, anche esse molto numerose e bisognose.

Ho visto, per esempio, che è stata presentata una proposta di legge relativa agli ambulanti. Comunque, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulla necessità di estendere l'assistenza a tutti i lavoratori.

Con l'assistenza ai coltivatori diretti abbiamo fissato questo principio, ora dato che siamo in argomento, vorrei vedere di inserire come principio generale l'assistenza a tutti i lavoratori indipendenti, quindi anche agli ambulanti e ai piccoli commercianti.

PRESIDENTE. Ritengo di dover subito intervenire su questo argomento. La proposta ed il disegno di legge sono stati discussi in sede di Commissione. Esse trattavano solo dell'assistenza malattia per gli artigiani. In quella sede venne deciso di nominare un comitato ristretto che provvedesse alla unificazione dei due provvedimenti. Una eccezione come quella presentata dall'onorevole Cervellati avrebbe dovuto essere posta durante la discussione generale e non ora; dobbiamo restare ormai nell'ambito degli artigiani altrimenti andremmo al di fuori della questione e sposteremmo i limiti dell'onere a carico dello Stato già accettati dal Governo e dalla Commissione Finanze e tesoro.

IGNI. Ci riserviamo, poiché viene affermato il principio della assistenza per gli artigiani e per i coltivatori diretti, di chiederne l'estensione, in futuro, ad altre categorie tra le quali particolarmente gli ambulanti. Ciò anche per economia di strutturazione; perché non dobbiamo creare un'altra serie di organismi con altri meccanismi altre votazioni, ecc.

PRESIDENTE. Vorrei obiettare che, qualora l'eccezione proposta fosse stata avanzata nella seduta precedente, avremmo incaricato il Comitato ristretto di studiare l'estensione del provvedimento anche ad altre categorie; poiché, però, questo non è avvenuto, siamo ora nell'ambito del solo artigianato. Comunque invito la Commissione ad esprimersi sull'argomento.

DELLE FAVE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il problema dell'estensione non ha soltanto un aspetto formale (all'ordine del giorno vi è solo l'assistenza malattie per gli artigiani) ma anche quello sostanziale della copertura dell'onere. Nel bilancio 1956-57 sono previsti 4 miliardi ai fini della spesa per l'assistenza malattie agli artigiani ed è nell'ambito di questa cifra che sono stati studiati i

provvedimenti di legge; se si allargasse la sostanza di essi verremmo a determinare la necessità di una sospensiva non essendo previsti altri fondi oltre quelli considerati per gli artigiani.

Dovrei, quindi, ritenere ad effetto sospensivo ogni emendamento che volesse, in questa sede, estendere l'assistenza malattie ad altre categorie.

VENECONI. In merito alla richiesta di estensione vorrei osservare che sarebbe opportuna, a mio parere, non solo l'estensione di questa legge ad altre categorie di lavoratori indipendenti, ma anche un coordinamento con l'assistenza che già esiste per altre categorie. Ricordo che, durante la lunga discussione riguardante l'assistenza malattia ai coltivatori diretti, si disse che, poiché vi erano molte altre categorie di lavoratori indipendenti, bisognose di essere assistite, l'esperienza avrebbe insegnato come coordinare tutta la materia in modo da non creare sfasature od altro.

Ritengo sarebbe stato opportuno, quindi, tener presente questo impegno che era un orientamento comune della Commissione. Vorrei che la Commissione si pronunciasse e prendesse l'impegno di esaminare, al più presto, l'estensione della assistenza ad altre categorie di lavoratori indipendenti.

DE MARZI FERNANDO. Ritengo superfluo ribadire il concetto che noi stiamo discutendo l'assistenza sanitaria agli artigiani. Gli artigiani sanno che è accantonato il fondo di 4 miliardi di cui ha fatto cenno l'onorevole rappresentante del Governo ed attendono che venga emanata la legge. Occorre, quindi, procedere rapidamente.

Il collega Cervellati ha confuso, poi, la compilazione dei ruoli con la compilazione degli elenchi. Gli elenchi sono compilati in base alla legge sulla disciplina giuridica dell'artigianato. La Commissione, qui prevista, riflette una questione di carattere tributario che dà validità al ruolo e dà la facoltà a chi non è iscritto, e vuole iscriversi, di mettersi a posto.

CHIAROLANZA. Non tratterò la questione generale della assicurazione. Non è questo il momento. Non posso però non portare qui l'eco del disagio dei medici di fronte a questa legge che non è considerata favorevolmente in quanto sottrae sempre nuovi settori alla professione libera. Comunque è una questione che potremo esaminare quando sarà possibile una discussione più vasta.

Su questa legge debbo però esprimere alcuni concetti.

Abbiamo visto, nella applicazione della legge riguardante l'assistenza sanitaria ai coltivatori diretti, che sono sorte difficoltà per la carenza di norme precise circa il tipo di assistenza da fornire.

Noi dovremmo rispettare alcuni concetti fondamentali e cioè che l'artigianato debba avere il diritto di scelta del medico del quale ha fiducia e che non vi siano, dall'altra parte, sistemi di erogazione che vengano ad annullare questa capacità dell'assistibile ed avere il medico al quale crede di affidare la propria salute.

Desidererei, quindi, che nella legge fosse contenuto un accenno preciso al riguardo.

Comprendo che mi si può rispondere che è questione che riguarda il regolamento e non la legge; ma abbiamo visto che queste leggi assicurative attendono anni ed anni il loro regolamento e che la regolamentazione è fatta a seconda della capacità e della comprensione di coloro che sono deputati alla applicazione di esse. Dovremmo, quindi, attraverso l'esame degli articoli, affermare il concetto che deve essere rispettato il principio che l'assistibile abbia facoltà di scegliere qualsiasi medico al quale creda di affidarsi. Libera scelta del medico ma non in elenchi chiusi, aperti invece ed accessibili a tutti i medici.

È questa una garanzia per gli assistibili. Gli artigiani appartengono ad una categoria abbastanza evoluta alla quale verremmo a togliere quella libertà di cui godeva e che non si può sopprimere perché la cura medica non consiste soltanto nella prescrizione di un rimedio specifico ma in quel complesso di interventi professionali che esercitano una influenza profonda anche sulla psiche dell'ammalato.

PRESIDENTE. Quindi è importante anche la continuità delle prestazioni dello stesso medico.

CHIAROLANZA. Deve essere una continuità volontaria perché, se un istituto dispone solo di 3 o 4 medici, viene a mancare la fiducia.

Non si possono avere elenchi chiusi e questo vorrei che fosse detto chiaramente nella legge e non affidato alla regolamentazione.

Ritengo che, siccome l'erogazione dell'assistenza, l'applicazione stessa della legge, non può essere affidata esclusivamente a tecnici amministrativi, nei consigli delle mutue, nei vari gradi, compreso quello dell'amministrazione, deve esservi una rappresentanza medica. Non ha valore, a mio parere, che abbia funzione consultiva o deliberativa; è impor-

tante che il pensiero del medico sia portato nei vari gradi della giurisdizione.

Questo è quanto concordammo a proposito della legge riguardante i coltivatori diretti. La presente legge è fatta sullo stesso schema.

Nella legge del 1943 si prevede che nel consiglio di amministrazione vi siano due rappresentanti dei medici. Egualmente si deve fare nella presente legge.

Non faccio questione quantitativa, ma vorrei che ci fosse un rappresentante dei medici anche nel consiglio di amministrazione.

I medici italiani sono in piena agitazione, oggi, dato che essi hanno avuto dei vantaggi, specie i giovani, ma anche gravi danni poiché molti di essi non possono entrare nelle mutualità.

Vorrei pregare di tener presente lo stato d'animo della classe medica italiana la quale si è agitata ed ha chiesto di essere ricevuta dall'Alto Commissario e dal Ministro del lavoro, appunto per prospettare questo problema: finora si è fatta l'assistenza a categorie sempre più ampie applicando il concetto della socialità. A questo concetto i medici non possono opporsi (è l'andare dei tempi ed è una visione della vita moderna); ma, essi dicono, della professione medica non vi dovete servire come di uno strumento passivo.

Vi è, poi, un'altra obiezione: noi non diamo la generica, diamo la ospitaliera, la specialistica e la ostetrica. Oggi la categoria degli specialisti è vastissima e tende ad allargarsi sempre di più ed è la più bistrattata perché è stata la sola categoria che non ha potuto ottenere la libera scelta nei grandi istituti assicurativi.

Se noi riusciremo a introdurre il concetto che, specialisti e non specialisti, i medici possano essere posti tutti in condizione di accedere a questo servizio mutualistico, avremmo fatto un passo avanti verso la giustizia per la classe medica italiana; altrimenti avremo una assistenza burocratica, una assistenza senza anima.

GELMINI. Ho partecipato ad alcune riunioni del Comitato ristretto e, pertanto, sono al corrente sia di quanto è stato discusso sia delle nostre riserve.

Teniamo a precisare che non abbiamo da sollevare alcuna pregiudiziale di principio circa la presente proposta di legge, sia per quanto si riferisce all'assistenza agli artigiani come tali, sia per quanto si riferisce al principio della mutualità fra le mutue provinciali; principio che, del resto, chiederemo venga esteso anche all'interno della categoria, cioè la mutualità fra gli stessi artigiani.

Siamo favorevoli a questo principio della mutualità fra le mutue, esteso anche agli artigiani assistiti, perché siamo convinti che esiste una diversità fra le categorie nelle diverse provincie e siamo anche convinti che esiste una diversità economica all'interno della stessa categoria.

Le nostre osservazioni, i nostri rilievi, le nostre critiche, si riferiscono soprattutto ai limiti delle prestazioni così come sono indicati nella proposta di legge; alle modalità con cui vengono erogate queste prestazioni e alla ripartizione degli oneri fra le parti (con alcuni rilievi circa la democraticità delle elezioni per le Commissioni così come sono considerate nella proposta).

Le prestazioni sono, a nostro parere, del tutto insufficienti; del resto, lo stesso relatore ha convenuto che si è cercato di limitarle.

Esse sono insufficienti sia in riferimento alle prestazioni che vengono garantite ai lavoratori in generale, sia in riferimento alle prestazioni che sono già garantite ad un'altra categoria di lavoratori indipendenti e cioè i coltivatori diretti. Se osserviamo sia il disegno che il progetto di legge, presi come base per giungere a questa nuova proposta, troviamo che, in essi, le prestazioni previste sono più ampie di quanto non venga considerato nel testo attualmente in esame.

Il disegno di legge, infatti, all'articolo 6, lettera a), prevede anche l'assistenza sanitaria generica a domicilio e ambulatoriale, la proposta di legge, non solo considera queste prestazioni, ma le estende ulteriormente.

Perché questa diversità di trattamento? Perché questa retrocessione dalle posizioni già considerate obiettivamente giuste e giustificate da parte dei presentatori?

Il relatore afferma che ciò è stato fatto per ridurre l'onere che pesa sugli artigiani. Vi sono, infatti, degli artigiani poverissimi i quali non sarebbero capaci di sopportare un onere superiore a quello indicato. D'altra parte, nella discussione in Comitato ristretto, il relatore ha anche affermato che ciò salvava il principio della mutualità perché, se avessimo indicato nella legge tutte le prestazioni, praticamente la mutualità come tale sarebbe stata pregiudicata. A me sembra che, se ci attenessimo alle prestazioni considerate dal progetto di legge, la mutualità sarebbe salva ma l'assistenza non sarebbe garantita.

Gli artigiani sono d'accordo e, in molte provincie, sono sorte le mutue volontarie perché l'esigenza è manifesta e sentita dalla stragrande maggioranza degli artigiani; ma noi non dobbiamo soltanto salvare il principio.

Dobbiamo garantire una assistenza che veramente vada incontro alle necessità della categoria.

Il provvedimento in esame è il primo che viene preso, a favore degli artigiani, dopo il loro riconoscimento giuridico (che rappresenta la base sulla quale edificare ogni altro provvedimento). Non diamo subito una delusione alla categoria; se non garantiremo una assistenza adeguata alle sue necessità, alle sue attese, certamente ne scaturirà una delusione. Facciamo qualcosa di concreto che possa rappresentare una base la quale, domani, non pregiudichi e lasci gli artigiani italiani in una situazione non del tutto differente da quella in cui si trovano oggi.

Ci troviamo di fronte ad una categoria costituita nella sua maggioranza di poveri. Se guardiamo il censimento del 1951 ci troviamo di fronte (a parte i nuovi che entreranno nella categoria con il riconoscimento giuridico che estende la qualifica artigiana e delle imprese che fino ad oggi non erano considerate tali) a 650.635 imprese artigiane; di esse, l'87 per cento, cioè 569.539 non hanno più di due addetti. Si tratta, quindi, di una categoria di piccolissimi imprenditori.

Se poi guardiamo il grado di elettrificazione delle aziende artigiane che, secondo noi, è indicativo del loro limitato sviluppo e che dimostra la loro scarsa disponibilità di capitali, troviamo che su 480.653 imprese passate al vaglio di un controllo, solo 379.423, pari al 78,5 per cento, dispongono di forza motrice. Questo risulta da un conteggio fatto dalla Confederazione nazionale degli artigiani sulla base dei bilanci presentati dalle varie società elettriche.

PRESIDENTE. La legge sulla disciplina dell'artigianato come incide su questa composizione?

GEDMINI. Non lo sappiamo ancora.

Questa condizione di limitato sviluppo, dimostra che ci troviamo di fronte ad una categoria che ha veramente necessità di essere assistita; ed è per questo che chiediamo una estensione delle prestazioni che veramente soddisfino alle esigenze degli interessati. A tale proposito, ci riserviamo di presentare gli emendamenti opportuni.

È evidente che l'estensione delle prestazioni comporta un maggior onere e, quindi, non concordiamo sulla ripartizione dei carichi così come considerati nella proposta di legge; riteniamo sarebbe giusto che la ripartizione fra lo Stato e le mutue avvenisse in forma percentuale e non in forma di quota fissa.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1956

L'aumento della spesa derivante dallo aumento delle prestazioni non deve, a nostro parere, gravare esclusivamente sugli artigiani.

Abbiamo detto di essere favorevoli alla mutualità fra le mutue; ma riteniamo debba essere estesa anche ai singoli artigiani perché, come esiste una differenza economica fra gli artigiani di Milano e quelli di Foggia, esiste anche una differenza fra gli artigiani all'interno della categoria. Abbiamo degli artigiani (come il ciabattino che non possiede che la propria lesina) i quali beneficieranno dell'assistenza alla pari dell'artigiano che ha 20 dipendenti. Questo beneficio dello Stato che viene dato in misura uguale per tutti, dovrebbe consigliarci a studiare come differenziare il contributo.

Noi crediamo che questo principio possa essere accolto e che si possa far sì che gli artigiani paghino sulla base del loro reddito riferendoci alla ricchezza mobile o alla complementare.

Un'altra osservazione vorremmo fare sulle forme e sistemi dell'ordinamento.

Manca ogni organismo di carattere comunale; del resto esso manca anche nella legge sul riconoscimento giuridico dell'artigianato, sebbene il Governo fosse d'accordo sulla necessità di istituire delle commissioni comunali almeno nei comuni fino ad un certo numero di abitanti. La maggioranza non ha aderito a questa nostra richiesta. Anche nella proposta di legge in esame, manca ogni riferimento a organismi di carattere comunale. Si dirà che le prestazioni possono essere garantite anche senza commissioni comunali, ma nella eventualità che le prestazioni possano essere estese fino ad un certo limite, difficilmente la nostra Commissione potrebbe ignorare la necessità di prevedere anche le commissioni comunali.

Vorremmo inoltre dire che le commissioni, anche provinciali, sono relativamente elettive; che le elezioni debbono essere sempre fatte in

forma diretta e non comprendiamo il motivo per il quale viene data facoltà di delega per la elezione della assemblea provinciale. La delega non ha alcun motivo di essere perché in tutte le elezioni democratiche, ogni cittadino esprime il proprio voto, senza delegare altri.

Ultima osservazione. Le mutue provinciali ci sembra siano soffocate dalla Federazione nazionale, in quanto esse hanno il diritto di deliberare su un notevole numero di questioni, ma queste delibere debbono poi essere approvate dalla Federazione nazionale; ciò annulla l'autonomia delle mutue provinciali. La mutua provinciale ha il diritto, ad esempio, di estendere le prestazioni; ma questa estensione deve essere approvata dalla Federazione nazionale. Se quest'ultima non dà la sua approvazione cosa potrebbe fare la mutua provinciale?

Anche per quanto riguarda lo scioglimento del Consiglio e la nomina di Commissari, ci sembra che alla Federazione nazionale siano concessi poteri troppo estesi. Infatti, la Federazione nazionale, anche senza un motivo (nella proposta di legge non sono indicati motivi o non sono indicati con precisione) può arrivare alla gestione commissariale.

Ci riserviamo quindi, per le ragioni che ho esposto, di presentare, in sede di esame degli articoli, gli opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI